



Comune di Guardistallo

*Decorato con medaglia di bronzo al valor militare
Decorato con medaglia di bronzo al merito civile*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23 del 29/10/2025

**OGGETTO: PROPOSTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"LA TUA CER" IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE ADERENTE ED
APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.**

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 09:32 , nel Palazzo Comunale, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale, in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge.

Risultano presenti all'appello nominale i sotto elencati Consiglieri:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CECCARELLI SANDRO	X		7	PASQUALI MARIA PIA		X
2	SALVATORE ROSANNA	X		8	CACACE FILIPPO	X	
3	SOLAZZO MASSIMO	X		9	STELLATI GIOELE	X	
4	VEZZOSI GIOVANNI	X		10	ULIVIERI BEATRICE	X	
5	NERI NADIO	X		11	PAMPANA RITA	X	
6	PAGGETTI LAURA	X					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Presiede l'adunanza il Il Sindaco Sandro Ceccarelli.

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Leso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: PROPOSTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "LA TUA CER" IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE ADERENTE ED APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'Unione europea ha fissato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990. L'Italia, in particolare, per rispettare questo obiettivo dovrà incrementare la quota di energia rinnovabile dal 45% circa ad oltre il 70% del fabbisogno elettrico, entro il 2030. Tale ambizioso obiettivo richiede un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere entro il 2030.
- La tecnologia moderna permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER).
- Si auspica che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili, partendo dalla realizzazione di impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici che non richiedono particolari procedimenti autorizzativi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del suolo praticamente nullo. L'accessibilità degli impianti di piccola taglia si collega, naturalmente con le CER, che uniscono i vantaggi dell'installazione di nuovi impianti ai benefici dell'autoconsumo di energia.
- La Direttiva Europea, inoltre, impone agli Stati membri di predisporre un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva e definiscono le comunità di energia rinnovabile "un soggetto giuridico autonomo", cui si partecipa su base volontaria, controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze di impianti di produzione di energia da FER appartenenti alla comunità e dalla medesima sviluppati;
- I soci o i membri della comunità devono essere persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. L'obiettivo principale della comunità deve essere fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci o membri o aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- Il Governo italiano ha sottoposto al Parlamento l'approvazione del Decreto Legislativo 199/21 dell'8 novembre 2021 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; ed in particolare gli articoli 30, 31 e 32 disciplinano, rispettivamente, l'autoconsumo dell'energia prodotta, le comunità energetiche rinnovabili e l'interazione di queste con il sistema energetico;
- I benefici economici attesi dalla collettività per lo sviluppo in Italia delle comunità energetiche sono di tipo ambientale, economico e sociale mentre sono vietati i profitti finanziari per il soggetto aggregante che raggruppa i così detti soci "prosumer" e "consumer";
- in data 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato la Delibera 727/2022/R/eel che disciplina la regolazione dell'autoconsumo diffuso;
- In data 23.01.2024 è stato pubblicato il Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 attuativo delle CER che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso;
- In data 23.02.2024 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato le Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, dove sono indicate le disposizioni più operative.

Rilevato che le comunità energetiche rinnovabili trovano particolare interesse anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che in numerose "missioni" sono previsti investimenti che possono trovare applicazione delle CER.

Atteso che una delle caratteristiche delle comunità energetiche è la naturale predisposizione a variare la propria composizione con soci in entrata o uscita e la sua capacità di estendersi nel tempo, come anche indicato dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 che invita gli enti locali che partecipano alle comunità energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adottare iniziative per promuovere la partecipazione alle comunità stesse dei clienti vulnerabili, affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunità stessa.

Constatato:

I rapporti interni alla comunità sono regolati dallo statuto della comunità e dal suo regolamento, oltre che da contratti di diritto privato, che individuano univocamente un soggetto delegato, membro della CER o soggetto terzo, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che può eventualmente essere demandato di gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE.

Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili facenti parte della comunità energetica devono:

- Avere potenza massima incentivabile di 1 MW.
- Essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea, ferma restando la possibilità di connessione per impianti esistenti, sempre a fonte rinnovabile, per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva.
- Essere connessi alla stessa cabina primaria di trasformazione alta/media tensione.
- Essere detenuti dai membri della comunità: gli impianti possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo, purché il proprietario/gestore sia soggetto alle istruzioni della comunità.

Constatato che i benefici economici, sono il guadagno per la produzione di energia pulita, le agevolazioni fiscali per famiglie e imprese prosumer, la compensazione economica tra immissioni e prelievi. Inoltre, incentivazione dell'energia elettrica condivisa tramite la tariffa premio definita dal MISE, sulla quota di energia condivisa prodotta dagli impianti elegibili.

A cui si aggiungono i benefici indiretti:

- Benefici ambientali legati al minor consumo di fonti fossili e alle minori perdite di rete Energia rinnovabile a basso costo per tutta la collettività indipendentemente dalla disponibilità di superfici da destinare alla produzione.
- Valorizzazione del territorio a favore della decarbonizzazione.
- Possibilità di estensione del progetto con colonnine di ricarica o sistemi di accumulo per massimizzare la quota di energia condivisa sfruttabile.
- I flussi economici raccolti dalla comunità energetica saranno ridistribuiti sulla base del regolamento approvato dalla comunità stessa.

Evidenziato che il ruolo delle Amministrazioni locali assume estrema rilevanza all'interno delle Comunità energetiche rinnovabili, come punto di riferimento per la nascita e o lo sviluppo delle CER, in quanto enti aggregatori di tutta la comunità territoriale.

Dato Atto che:

- con Determinazione n. 164 del 29/09/2025 è stato affidato alla Società Albatros S.r.l., con sede in Piazza Tola n. 41, 07100, Sassari, P.IVA 02663180905, il servizio di assistenza per lo studio preliminare di fattibilità tecnico-economica della comunità energetica rinnovabile.

-in data **21.01.2025** è stata costituita una Fondazione di Partecipazione a livello Nazionale denominata “La Tua CER” con la società Albatros, l’Automobil Club Sassari e altri 14 Enti pubblici hanno costituito e ha offerto al Comune di Guardistallo la possibilità di poter partecipare in qualità di Fondatore aderente della stessa con il versamento simbolico di una quota pari a € 500,00.

Considerato che:

La disciplina europea, nazionale e regionale in materia non indica espressamente la “veste giuridica” da attribuire alla comunità energetica rinnovabile, lasciando così libertà di forme; infatti sia l’art. 2, comma 2, punto 16, della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 (d’ora in poi, anche, RED II) che a livello nazionale, dapprima all’art. 42-*bis* del d.l. 30/12/2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, e successivamente, ad opera dell’art. 31 “*Comunità energetiche rinnovabili*” del d. lgs. 8/11/2021, n. 199 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*”, non precisano la forma giuridica da acquisire.

A tal proposito, è interessante il parere (parzialmente negativo) espresso il 30 Marzo 2023 dalla **Corte dei Conti** (Sezione regionale di controllo per la Toscana) sull'atto delibera di un comune Toscano, avente ad oggetto la costituzione di una CER nella forma della società consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.). Si tratta di un parere molto importante perché offre alcuni spunti di riflessione sul percorso normativo da intraprendere per costituire una comunità energetica rinnovabile, con particolare riferimento alla **forma giuridica** che dovrà assumere tale Comunità.

Nell'inquadramento della CER, bisogna verificare la capacità dei vari modelli di abbracciare le principali caratteristiche che, anche solo potenzialmente, una comunità energetica deve avere.

Si deve trattare di un **soggetto giuridico autonomo**, di cui possono far parte (Art. 31 D.lgs. 199/2021) persone fisiche, PMI (la cui partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), Autorità locali ed Enti territoriali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale.

È necessario, inoltre, che la comunità abbia una **struttura a c.d. "porte aperte"** in entrata e in uscita e che i membri della CER mantengano i diritti di clienti finali (possono per esempio scegliere liberamente il loro fornitore di energia).

Inoltre, che lo scopo per cui le Comunità energetiche sono state concepite, quello di offrire ai propri membri benefici ambientali e sociali all'interno di uno specifico territorio, **senza scopo di lucro**.

Analizzando le singole tipologie giuridiche si può affermare che poiché tra i requisiti essenziali delle CER vi è la necessità dell'assenza dello scopo di lucro si deve escludere la possibilità di costituire **società a responsabilità o per azioni**, avendo per natura lo scopo di lucro.

Il D.lgs. 175/2016 dal combinato disposto dell'art. 1, comma 4, lett. b) e dell'art. 3, comma 1, non preclude per gli enti pubblici la possibile partecipazione ad associazioni (riconosciute e non riconosciute) di diritto privato e a società consortili.

Analizzando le varie forme giuridiche è emerso che:

Le Associazioni riconosciute e non sono enti non profit, regolate dal Codice civile, caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro e da una struttura democratica, che riunisce persone accomunate da uno scopo comune di natura ideale. Possono aderirvi come soci sia persone fisiche che persone giuridiche (altri enti, aziende o amministrazioni pubbliche) e i soci sono direttamente coinvolti nella realizzazione delle attività. Le dette associazioni hanno tuttavia alcuni vantaggi e svantaggi. Infatti, l'Associazione non riconosciuta a fronte dei vantaggi derivanti della maggiore snellezza, bassi costi di costituzione, posto che non serve neanche il notaio per la costituzione, deve essere vista con particolare cautela poiché in caso di contenziosi, non avendo una propria autonomia distinta dai soci ne scaturirebbe la responsabilità solidale ed illimitata di tutti gli aderenti all'Associazione, quindi anche dell'ente. Mentre l'Associazione riconosciuta disciplinata dall'art. 14 al 35 del Codice civile è dotata di un'autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori. Conseguentemente, delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente risponde solo l'associazione con il suo patrimonio, con esclusione di qualsivoglia responsabilità degli amministratori o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa. Tuttavia, anche il ricorso a quest'ultima forma giuridica determinerebbe dei problemi di governance della CER poiché pur potendo la compagine associativa avere differenti classificazioni: socio ordinario, familiare, onorario, minore, senior, tale suddivisione attiene alla quota associativa, delle diverse categorie di soci e al trattamento che essi dovrebbero avere in base al versamento differenziato della stessa quota associativa che deve essere versata ogni anno sociale, e dal suo versamento dipende la possibilità che ha il socio di partecipare attivamente alla vita dell'ente ed usufruire dei diritti ad esso concessi. Inoltre, questa tipologia pur avendo il vantaggio di Autonomia patrimoniale perfetta e agevolazioni fiscali ha anche svantaggi dati dai costi elevati per costituzione Patrimonio minimo elevato documentato da certificazioni e dichiarazioni bancarie (es 20/25.000€), lentezza del procedimento poiché sono necessari minimo 45 giorni per la Regione; 120 giorni per la Prefettura, problemi di governance poiché i soci partecipanti hanno tutti gli stessi diritti con possibili problematiche di gestione sulla scelta della ripartizione degli incentivi dell'energia condivisa.

Le Società cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall'articolo 2511 all'art. 2548, e perché compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 comma 1). Le cooperative sono società costituite per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci, attraverso lo scopo mutualistico, quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Caratteristica propria della cooperativa è anche il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l'altro, oltre al voto capitaro, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci a norma dell'articolo art. 2528 comma quattro.

L'articolo 45 della Costituzione della Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Con la riforma del diritto societario si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.

Vige nelle cooperative il *principio cosiddetto della porta aperta* (non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione di nuovi soci (art. 2524).

Gli enti pubblici sono pienamente legittimati a partecipare a società cooperative in virtù del richiamo offerto dall'Art. 2 lett. 1) TUSP al Libro V del c.c. e al Titolo VI dello stesso, in cui è disciplinata la società cooperativa; tale modello organizzativo inoltre garantisce la partecipazione di soggetti che non apportano energia alla comunità energetica, ma ne fruiscono solo i benefici in termini di risparmio in bolletta (i consumatori) e permette di tutelare l'investimento dei soci produttori (i prosumer), risultando il meccanismo dei ristorni – tipico delle società cooperative -

aderente alla ripartizione dei benefici economici. I Vantaggi sono dati dal fatto che le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta –Porte aperte, ma gli svantaggi sono dovuti alla complessità nella gestione delle decisioni collettive, la difficoltà di accesso al credito e al finanziamento esterno, e la limitata capacità di crescita e adattamento al mercato.

La Fondazione è un particolare tipo di ente in cui un soggetto, il fondatore, destina il proprio patrimonio al perseguimento di uno scopo. La fondazione non ha un fine lucrativo, ma è diretta al perseguimento di uno scopo di utilità sociale tramite il proprio patrimonio. La fondazione trova la propria disciplina nel Codice civile. È prevista una regolamentazione anche nel Codice del Terzo settore. Sono dotate della personalità giuridica, che si ottiene con la medesima procedura prevista per le associazioni riconosciute. Il mancato riconoscimento impedisce alla fondazione di operare.

Esistono diversi tipi di fondazione, tra cui

La Fondazione Di Partecipazione è ente non lucrativo che persegue uno scopo di utilità generale, qual è ai sensi dell'art 31 del Dlgs 199/2021 fornire benefici ambientali ed economici ai membri della fondazione derivanti dall'immissione in rete dell'energia prodotta dagli impianti;

La fondazione di partecipazione garantisce piena compatibilità con il principio delle porte aperte, giusto il disposto degli Artt. 1332 c.c. e 23 del D.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore) in quanto i tratti fondamentali di tale modulo organizzativo sono rappresentati: o dalla pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento dello scopo; o dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all'ente;

Assicura la coesistenza di soggetti imprenditori e non imprenditori all'interno della CER, da differenziarsi in base all'apporto di ciascuno allo scopo della fondazione, potendo dunque distinguersi tra soci enti pubblici, soci imprenditori, soci consumatori, soci prosumer; è caratterizzata dalla necessaria presenza di un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo di interesse generale predeterminato dai fondatori, destinato a rimanere tale per tutta la durata della fondazione, a pena di scioglimento della stessa. La Fondazione prevede la formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale iniziale è aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori, garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai partecipanti in quanto una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica la fondazione di partecipazione risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte; Non richiede il rispetto di regole relative al voto capitaro per la formazione della volontà dell'ente, potendo aversi la possibilità di lasciare alla volontà dei fondatori le scelte operative sulla gestione della fondazione;

Vantaggi: autonomia patrimoniale perfetta, classi di voto differente garantendo la governance.

Svantaggi: costi elevati per costituzione è necessario l'atto pubblico per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche. Patrimonio minimo elevato €30.000.

Posto che

- è indiscutibile la convenienza economica che il Comune di Guardistallo trarrebbe dall'adesione alla Fondazione di Partecipazione la Tua CER con il versamento della sola quota di € 500.00 invece che di € 30.000,00 oltre le spese notarili.

-Inoltre, è sancito dallo Statuto che l'Ente non debba partecipare, con fondi propri, alla copertura dei costi di esercizio della Fondazione poiché gli stessi saranno coperti dai benefici riconosciuti dal GSE e/o da ricavi diretti della Fondazione.

-Il Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (seconda parte), T.U.S.P ha già svolto un'assemblea pubblica molto partecipata di presentazione dell'iniziativa aperta al confronto con tutta la cittadinanza nella quale sono state distribuiti e messi a disposizione di tutti i partecipanti i moduli di manifestazione interesse anche pubblicati sul sito comunale.

Inoltre, è stato pubblicato lo Statuto della Fondazione di partecipazione proposto dalla società Albatros nel sito istituzionale al fine di avere un reale contributo da parte dei cittadini e dei portatori di interesse affinché ogni soggetto interessato potesse fare le proprie osservazioni e fosse informato dell'iniziativa aperta alla successiva adesione gratuita di ciascuno.

Posto che

l'ente ha l'onere di motivazione analitica sulle finalità istituzionali ex artt. 5, comma 1, e 4 del T.U.S.P. vale a dire sulla necessità della costituzione di una società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta.

*Ai sensi dell'Articolo 4 citato al comma 7 Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, **nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.***

Secondo l'Art.4, commi 1 e 2: T.U.S.P., «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Dalla normativa sopra richiamata (combinato disposto degli artt. 4 e 5 del T.U.S.P.) emerge che la **motivazione analitica** dell'atto deliberativo deve avere ad oggetto, in primo luogo, la necessità di perseguire finalità istituzionali attraverso la società che si costituisce, mettendo in evidenza le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta.

Considerato che:

La CER è un soggetto giuridico avente scopo mutualistico fra i soci e persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri soci, di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali;

- La CER non avendo fini di lucro non prevede una distribuzione di utili, ma opera mediante distribuzione dei benefici economici dovuti ai propri membri, in relazione alla valorizzazione dell'energia prodotta e scambiata;
- La CER permette la costituzione di un fondo per la lotta alla povertà energetica a favore delle fasce deboli;
- Chiunque (soggetto pubblico o privato) ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 199/2021 può aderire alla CER condividendo energia sotto la medesima cabina primaria.

- Il comune di Guardistallo ha valutato la necessità, la convenienza, la rispondenza alle finalità istituzionali e le modalità per dare vita ad una Comunità Energetica.

Il comune di Guardistallo intende cogliere da subito tale opportunità per abbattere il costo energetico che pesa sul suo bilancio dando vita alla sua comunità energetica comunale per consentire anche a famiglie e imprese di produrre più energia possibile sia per la funzione pubblica che per quella privata. Ritiene sia fondamentale farlo subito per evitare due rischi: il primo, di non avere spazio sufficiente nella cabina di riferimento a cui allacciarsi; il secondo è dovuto alla limitata

erogazione degli incentivi per un massimo di 5 GW di impianti installati; pertanto, il ritardo nell'attivazione della richiesta potrebbe portare a perdere gli incentivi;
Infine, ma non da ultimo, bisogna ricordare che l'obiettivo di decarbonizzare il mondo entro il 2030 non è solo una milestone economica ma è un risultato improcrastinabile per salvare l'umanità da cambiamenti climatici altrimenti irreversibili.

La realizzazione di una comunità energetica risponde a obiettivi fondamentali, di carattere economico, ambientale e di carattere sociale

ECONOMICO: risparmiare consumando energia auto prodotta; non immettere in rete energia senza ritorni economici per il produttore;

AMBIENTALE: aumentare la quota complessiva di energia pulita prodotta in Italia; ridurre la dipendenza nazionale dalla fornitura di energia dall'estero;

SOCIALE: combattere le "povertà energetiche", tramite sostegni ad ISEE bassi.

Dato Atto che

- Il comune di Guardistallo ha verificato l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
- Il comune di Guardistallo ritiene utile una collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di contenimento della spesa pubblica;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno l'adesione dell'Ente, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione di Partecipazione "La Tua CER", quale strumento giuridico di riferimento per le configurazioni energetiche rinnovabili e quale elemento aggregatore per raggiungere gli scopi sociali e ambientali prefissati;

VISTI l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione "La Tua CER", registrati in data 30/01/2025 a Sassari al n. di repertorio 265655;

VISTO il Regolamento generale approvato dal Consiglio di Amministrazione in cui, all'art. 12, sono specificate le modalità di adesione in qualità di Socio Fondatore Aderente;

VERIFICATO che:

- sulla base della normativa che regola le modalità per il riconoscimento di persone giuridiche private di cui all'art. 12 e segg. del Codice Civile, e in particolare il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07/12/2000), recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)", e tenuto conto della proiezione nazionale delle finalità della fondazione, così come emergono dallo Statuto, l'iscrizione della stessa ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica dovrà essere effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
- sulla base dell'analisi giuridica e delle valutazioni condotte e condivise con gli Enti interessati alla costituzione della Fondazione, l'Ente quale socio promotore fondatore aderente procederà al versamento di € 500,00 (cinquecento) quale quota di adesione alla Fondazione;

VISTE le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile, in tema di fondazioni;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la propria competenza in merito all'adozione degli atti tesi alla definizione del procedimento in trattazione;

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme ai programmi e obiettivi generali dell'Ente, oltre che alle norme generali di buona amministrazione;

-la correttezza del procedimento;

-la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi specifici di competenza assegnati;

Attesa la necessità di provvedere in merito a quanto sopra;

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ACCERTATO che in ordine alla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000:

- il responsabile del servizio interessato sotto il profilo della regolarità tecnica;

- il responsabile del servizio interessato sotto il profilo di regolarità contabile;

Presenti e votanti n. 10 consiglieri, ottenuti n. 7 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Stellati, Pampana, Ulivieri) e n. 0 consiglieri astenuti:

DELIBERA

1) di aderire, per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da intendersi qui per integralmente trascritti e riportati, alla Fondazione di Partecipazione "La Tua CER" in qualità di socio fondatore aderente;

2) di approvare, in conseguenza di quanto indicato, il contenuto e le regole dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento della Fondazione di Partecipazione "La Tua CER", nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire in € 500,00 (cinquecento) la quota di conferimento dell'Ente per l'adesione alla Fondazione, secondo quanto stabilito all'art.12 del Regolamento della Fondazione;

4) di precisare che, in forza della presente deliberazione, il Sindaco dell'Ente assume il ruolo di promotore territoriale dell'iniziativa, come da Statuto, Atto costitutivo e Regolamento della Fondazione, in testo conforme a quello qui approvato ed allegato;

5) di dare mandato al responsabile del servizio tecnico a adottare e compiere ogni atto necessario per l'attuazione degli indirizzi espressi con il presente atto deliberativo ed in particolare di trasmettere la richiesta di adesione alla Fondazione la Tua CER, secondo lo schema allegato.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il procedimento, applicando con effetto immediato il regolamento in esame,

con ulteriore votazione palese, ottenuti n. 7 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Stellati, Pampana, Ulivieri) e n. 0 consiglieri astenuti:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Il Sindaco
Sandro Ceccarelli

Il Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Leso

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.